

# CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

## AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONI

Dal 23/1/2024 risultano abrogate le guide (finora applicate) CEI 31-35 e CEI 31-35/A che indicavano i criteri per classificare le zone a rischio di esplosione all'interno di un'Azienda (ad es. deposito ed utilizzo di liquidi infiammabili, idrogeno dovuto a ricarica di carrelli elevatori, gas entro tubazioni, ecc.); a partire dal 23/1/2024 è applicabile solo la norma IEC 60079-10-1 (2021). Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre il documento sulla protezione contro le esplosioni (DPE), che è parte integrante del documento valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs 81/08. Il DPE deve indicare, tra l'altro, l'elenco dei luoghi con pericolo di esplosione, classificati in zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 (D. Lgs 81/08, Allegato XLIX); tale DPE deve essere aggiornato ogni volta che i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. Spetta al datore di lavoro il compito di stabilire se le modifiche, gli ampliamenti, le trasformazioni incidono sulla protezione contro le esplosioni e dunque se è necessario aggiornare il DPE. Il datore di lavoro deve considerare l'aggiornamento della classificazione delle zone con pericolo di esplosione a seguito dei diversi criteri assunti dalla norma IEC 60079-10-1 (2021), rispetto alla guida CEI 31-35. Ad es. se le zone pericolose si estendono ad un intero ambiente, potrebbero verificarsi situazioni in cui il pericolo di esplosione aumenta ed altri casi in cui tale pericolo si riduce; in generale possono determinarsi estensioni delle zone pericolose *diverse* da quelle valutate in precedenza.

Le classificazioni delle zone pericolose per la presenza di gas e liquidi infiammabili, pertanto, a partire dal 23 gennaio 2024, devono essere aggiornate.

Nota bene = L'aggiornamento può tradursi in pratica anche in una conferma della validità dei risultati a suo tempo individuati. Si ricorda che il D. Lgs 81/08 prevede l'arresto da tre a sei mesi oppure l'ammenda da 3559,60 € a 9112,57 € per il mancato aggiornamento del documento sulla protezione contro le esplosioni quando necessario (art. 294 c.1).

Contattateci pure per eventuale servizio di valutazione.

## AGGIORNAMENTO ELENCO SOSTANZE ALTAMENTE PERICOLOSE SVHC REGOLAMENTO REACH

Cinque nuove sostanze aggiunte alla lista delle SVHC, che diventano 240: alcune voci si riferiscono a gruppi di sostanze chimiche, il numero complessivo di sostanze interessate è più elevato.

L'aggiornamento semestrale delle sostanze candidate all'autorizzazione REACH era atteso, dopo l'ultimo dello scorso giugno; oltre ai nuovi inserimenti, viene aggiornata la voce del dibutilftalato, inserito nel 2008.

**L'aggiornamento dell'elenco richiede da subito precisi obblighi** da parte di chi include questi composti all'interno di articoli in quantità superiori allo 0,1% in peso:

- dal **23 gennaio 2024** è **obbligatoria la comunicazione agli utilizzatori professionali a valle** ( art. 33 REACH) della presenza negli articoli delle SVHC appena aggiunte, con l'indicazione delle proprietà pericolose e delle condizioni e modalità per un utilizzo sicuro dell'articolo fornito;
- dal **23 gennaio 2024** deve essere fornita la medesima comunicazione ai **consumatori dell'articolo** che ne facessero richiesta, anche in forma organizzata (ad esempio associazioni rappresentative);
- entro il **23 giugno 2024** occorre la **notifica della presenza delle nuove SVHC**, se presenti in articoli, all'ECHA ( art. 7 REACH), eccetto dove l'inclusione della sostanza nell'articolo risulti un utilizzo già registrato a monte.

Infine, ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti, dal 5 gennaio 2021 sono anche vigenti gli obblighi di notifica della presenza di SVHC in articoli in quantità superiori allo 0,1% in peso al database SCIP (*Substances of Concern In Products*), istituito ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti, che ha come obiettivo il completamento delle conoscenze sul ciclo di vita delle sostanze preoccupanti all'interno di articoli, imballaggi e componentistica fabbricata o importata in UE.

Nel seguente prospetto sono sintetizzate le caratteristiche e gli utilizzi delle cinque nuove SVHC e di quella aggiornata.

2,4,6-tri-tert-butilfenolo (CAS 732-26-3)	- reprotossico* - persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)	Sintesi chimica; formulazione di miscele e di prodotti combustibili.
(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo (CAS 3147-75-9)	- molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)	Fabbricazione di prodotti per la cura dell'aria, prodotti di rivestimento, adesivi e sigillanti, lubrificanti e grassi, lucidanti e cere e prodotti per il lavaggio e la pulizia.
2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS 119344-86-4)	- reprotossico*	Fabbricazione di inchiostri e toner, prodotti vernicianti.
Bumetrizolo (CAS 3896-11-5)	- molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)	Fabbricazione di prodotti di rivestimento, adesivi e sigillanti, prodotti per il lavaggio e la pulizia.

Prodotti della reazione di oligomerizzazione e alchilazione di 2-fenilpropene e fenolo (EINECS 700-960-7)	- molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)	Fabbricazione di adesivi e sigillanti, prodotti di rivestimento, riempitivi, stucchi, gessi, pasta da modellare, inchiostri e toner e polimeri.
Dibutilftalato (voce aggiornata) (CAS 84-74-2)	- interferente endocrino verso l'uomo e l'ambiente (in aggiunta a reprotossico*)	Fabbricazione di fluidi per la lavorazione dei metalli, prodotti per il lavaggio e la pulizia, prodotti chimici di laboratorio e polimeri.

\*<tossicità per la riproduzione> designa gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela

## MALATTIE PROFESSIONALI CON OBBLIGO DI DENUNCIA - ELENCO AGGIORNATO

L'art. 139, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., dispone l'obbligatorietà, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, della denuncia/segnalazione delle malattie professionali indicate in un apposito elenco approvato con Decreto Ministeriale.

Il nuovo Decreto del Ministero del Lavoro 15 novembre 2023, (pubblicato il 13 gennaio 2024), ha **aggiornato dell'elenco delle malattie professionali** per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 139, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i., superando il precedente D.M. 10 giugno 2014 (in G.U. 12 settembre 2014 n. 212).

Dal combinato disposto del citato art. 139, comma 2, e dell'art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 38/2000, la **denuncia o segnalazione** deve essere fatta alle competenti sedi per territorio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'INAIL.

L'adempimento è un preciso **obbligo posto in capo a ogni medico** che riconosca l'esistenza della malattia correlata al lavoro: i contravventori sono infatti puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 258 a 1.032 euro (art. 26, comma 46, lett. a), D. Lgs. n. 758/1994).

La denuncia o segnalazione ha una **finalità di tipo epidemiologico e non assicurativo**, poiché alimenta il Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate (ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 38/2000) istituito presso la banca dati INAIL, al quale accedono, in ragione della specificità di ruolo e competenza, i soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Fermo restando che **sono considerate malattie professionali** anche quelle non comprese nel D.M. 15 novembre 2023 delle quali il lavoratore dimostri comunque l'origine professionale, l'elenco ora approvato contiene:

- la lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità);
- la lista II (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità);
- la lista III (malattie la cui origine lavorativa è possibile).

Va ancora sottolineato che **l'elenco non corrisponde a quello delle malattie c.d. "tabellate"** di cui al D.M. 10 ottobre 2023 (in G.U. Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2023), contenente le tabelle delle malattie professionali nell'industria (81 malattie) e nell'agricoltura (21 malattie), di cui agli artt. 3 e 211, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., per le quali opera il riconoscimento automatico dell'indennizzo.

Detto questo, vediamo quali sono i **principali agenti** che hanno comportato la rimozione dal vecchio elenco di malattie o l'inserimento nel nuovo elenco di malattie, rimandando al lettore la consultazione completa dell'allegato al D.M. 15 novembre 2023.

Lista	Gruppo	Rimozione di malattie per:	Inserimento di malattie per:
I	1	antimonio; arsenico; berillio; cadmio; osmio; piombo; rame; selenio; stagno; tallio; vanadio; zinco; bromo, cloro, iodio; fluoro; azoto; ossido di carbonio; fosgene; fosforo; zolfo; anidride solforosa; acido solforico; solfuro di carbonio; idrogeno solforato; butadiene; etere di petrolio; derivati alogenati e/o nitrici degli idrocarburi alifatici; dicloroacetilene; cloruro di vinile; toluene; xilene; stirene; derivati alogenati e/o nitrici del benzene; terpeni; fenolo, diofenolo, naftolo e derivati; amine alifatiche; amine aromatiche; ammidi; acido cianidrico, cianuri, nitrili; ozono, ozonuri e perossidi; chetoni; aldeidi; diisocianati; chinoni; alcoli; glicoli; eteri; acidi organici alifatici, aromatici e tioacidi; anidridi e derivati; composti organici del fosforo; esteri organici; esteri organici dell'acido nitrico	cadmio; rame; azoto; acido solforico; solfuro di carbonio; n-esano; etere di petrolio; idrocarburi aromatici mononucleari; ammidi; ozono, ozonuri e perossidi; diisocianati; chinoni; alcoli; glicoli; eteri; anidridi e derivati; composti organici del fosforo esteri organici; esteri organici dell'acido nitrico; piombo tetraetile e tetrametile
I	2	vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio; lavorazioni per movimenti ripetuti; lavori subacquei e in camere iperbariche; radiazioni ionizzanti; radiofrequenze, microonde;	lavori subacquei e in camere iperbariche

Lista	Gruppo	Rimozione di malattie per:	Inserimento di malattie per:
I	3	batteri e organismi simili; virus; parassiti; miceti (funghi); artropodi	
I	4	polveri di pietra pomice; altre polveri; agenti a prevalente meccanismo immunoallergico di origine vegetale, animale, metalli, miceti, agenti chimici	agenti a prevalente meccanismo immunoallergico di origine vegetale, animale, metalli, miceti, agenti chimici
I	5	fotoattivi; radiazioni ionizzanti; radiazioni UV, radiazioni infrarosse	
I	6	arsenico; benzene; 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadiossina; radiazioni ionizzanti; HBV; HCV; HIV tipo I; 1-2-3 butadiene; formaldeide; aflatossina B1; iprite; policlorobifenili; tricloroetile	1-2-3 butadiene
II	1	diisocianati	berillio e leghe
II	6	ammine aromatiche; idrocarburi policiclici aromatici IPA; esposizione a nebbie di acido solforico; ossido di etilene	bifenili policlorurati PCB; formaldeide; tricloroetilene; benzene; radiazioni ionizzanti; radon
III	2	microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per ritmi continui e ripetitivi	—
III	6	ammine aromatiche; asbesto	—

## DURC ON LINE

INPS, Messaggio 28 dicembre 2023, n. 4693

Con questo messaggio l'INPS ha reso noto che sarà possibile per **titolare, legale rappresentante dell'azienda e relativo intermediario** verificare e gestire in anticipo le **situazioni d'irregolarità** che potrebbero incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema "Durc online".

**L'apertura del servizio** per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso è prevista a partire **dal mese di gennaio 2024**, previa attribuzione della specifica profilazione di nuova istituzione. Con successivo messaggio si comunicherà la definizione del nuovo profilo utente, realizzando in concreto l'obiettivo posto a base del menzionato progetto.

Per consentire al titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali la possibilità di individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze presenti per ciascuna di esse, è stata prevista l'introduzione di un **sistema di "deleghe master"**.

**La procedura sarà raggiungibile dal sito istituzionale INPS**, inserendo nel motore di ricerca testuale la dicitura "VeRA", e consentirà sia di accedere alle interrogazioni precaricate dal sistema (funzionalità pre-DURC) sia di inserire nuove interrogazioni.

La **novità importante** per questo servizio è rappresentata dal **maggior coinvolgimento degli imprenditori** e degli intermediari nell'avvio anticipato delle attività preordinate alla sistemazione delle evidenze ogni volta che situazioni di potenziale irregolarità siano individuate, attraverso l'accesso al servizio.

Infatti, la **funzionalità pre-DURC** prevedrà, 30 giorni prima della scadenza del "Durc online" o nel tempo inferiore di 15 giorni scelto dal "delegato master", l'inserimento automatico nella piattaforma di un'interrogazione e la comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), e-mail o SMS, al "delegato master" del ticket generato dal sistema attraverso il quale, accedendo al servizio, potranno essere visualizzate le eventuali irregolarità che si sono prodotte nel corso del periodo della sua validità (120 giorni), al fine di attivare il processo di regolarizzazione o normalizzazione della posizione prima dell'attivazione di una nuova richiesta di DURC.

## **PROSSIMI CORSI**

### **Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio**

Lunedì 5 febbraio 2024 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio**

Lunedì 19 febbraio 2024 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio**

Lunedì 26 febbraio 2024 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Prevenzione Incendi For 1 - (4 ore ex basso rischio)**

Martedì 6 febbraio 2024 dalle 8.30 alle 12.30

### **Corso aggiornamento carrellisti 4 ore**

Martedì 27 febbraio 2024 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso per carrellisti 12 ore**

Venerdì 1 marzo dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45  
e Lunedì 4 marzo 2024 dalle 8,15 alle 12,15 e dalle 13,30 alle 17,30

### **Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C**

Venerdì 23 febbraio - 1 - 8 marzo 2024 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A**

Venerdì 23 febbraio - 1 - 8 - 15 marzo 2024 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso aggiornamento Primo Soccorso 4 ore**

Venerdì 22 marzo 2024 dalle 14,30 alle 18,30

**Corso aggiornamento Primo Soccorso 6 ore**

Venerdì 29 marzo e 5 aprile 2024 dalle 14,30 alle 17,30

***NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.***

*Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028*

e-mail: [info@nuoviservizi.com](mailto:info@nuoviservizi.com) [www.nuoviservizi.com](http://www.nuoviservizi.com)